

**Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità<sup>(1)</sup>**

(93/C 352/12)

Il Consiglio, in data 10 settembre 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Muñoz Guardado, in data 13 ottobre 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 ottobre 1993, nel corso della 309ª sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Osservazioni generali

1.1. Il regolamento (CEE) n. 695/93 stabilisce misure di protezione applicabili all'immissione in libera pratica dei prodotti ittici sbarcati nella Comunità da pescherecci di paesi terzi, escludendo tuttavia il controllo dei prodotti ittici sbarcati da navi mercantili, giunti per via terrestre o con altro mezzo. Alcune misure di controllo dei prezzi e di controllo sanitario fissate dal regolamento risultano inefficaci, non essendo sufficientemente definite.

1.2. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, riconosce espressamente il diritto degli Stati a definire le condizioni di accesso alle loro acque territoriali e ai loro impianti portuali.

1.3. La destabilizzazione dei mercati comunitari dovuta ai prodotti d'importazione impone l'adozione definitiva di un regolamento che disciplini in modo efficace il controllo degli sbarchi effettuati da imbarcazioni dei paesi terzi, evitando lacune e contraddizioni nella sua elaborazione, specie per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni di controllo delle catture, degli sbarchi e di commercializzazione.

1.4. Le navi mercantili che trasportano pesce fresco o congelato dovrebbero essere assimilate ai pescherecci ed essere soggette al regolamento, stabilendo l'obbligo di effettuare gli sbarchi solo nei porti che dispongono di un servizio di controllo permanente.

1.5. I prodotti della pesca che non sono venduti all'asta dovrebbero rispettare alle frontiere il prezzo di riferimento, in modo da poter esercitare un controllo sui prezzi stessi (il prezzo di vendita è autorizzato solo se tiene conto del prezzo di riferimento).

1.6. Il regolamento in oggetto intende stabilizzare il mercato comunitario, conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca.

## 2. Osservazioni particolari

### 2.1. Articolo 1

I pescherecci e le navi mercantili battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati sono autorizzati, alle condizioni stabilite dal regolamento in esame, a sbarcare direttamente, nei porti degli Stati membri della Comunità, le loro catture o quelle di un altro peschereccio, previo trasbordo in mare, ai fini della loro immissione in libera pratica e della loro commercializzazione.

### 2.2. Articolo 2

Ai sensi del regolamento in esame s'intende per:

Peschereccio:

- una nave, di qualsiasi dimensione, che pratica a titolo principale o accessorio la cattura di prodotti della pesca, qualunque siano le tecniche o gli attrezzi impiegati (purché legalmente autorizzati).

### 2.3. Articolo 3

I pescherecci e le navi mercantili di cui all'articolo 1 possono sbarcare le loro catture, ai fini dell'immissione in libera pratica e della commercializzazione delle stesse, unicamente nei porti che dispongono di servizi abilitati ad effettuare permanentemente tutte le operazioni di controllo sanitario e veterinario previste dalla vigente normativa per i prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, nonché di controllo commerciale (dimensioni, prezzi, ecc.).

### 2.4. Articolo 4

2.4.1. I prodotti della pesca sbarcati da un peschereccio o da un mercantile di cui all'articolo 1 possono

<sup>(1)</sup> GU n. C 219 del 13. 8. 1993, pag. 16.

essere immessi sul mercato attraverso un sistema di vendita all'asta soltanto:

- a) previa stesura e consegna alle autorità competenti dello Stato membro di una dichiarazione in cui siano indicati i quantitativi sbarcati, suddivisi per specie e dimensioni regolamentari.

2.4.2. Qualora i prodotti sbarcati da un peschereccio o da un mercantile di cui all'articolo 1 vengano immessi sul mercato secondo modalità diverse dalla vendita all'asta, la vendita diviene effettiva e i prodotti possono essere prelevati dall'acquirente soltanto previa presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a), o dopo aver subito i controlli di cui al paragrafo 2, lettera b), e si sia garantito il controllo dei prezzi; il prezzo di vendita è autorizzato solo se tiene conto del prezzo di riferimento.

2.4.3. Le operazioni di competenza delle autorità doganali possono essere effettuate soltanto previa presentazione della prova che i prodotti di cui trattasi hanno subito tutti i controlli (sanitari, veterinari e commerciali).

## 2.5. Articolo 5

2.5.1. Se i prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio o da un mercantile di cui all'articolo 1 figurano nell'allegato I o nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, relativo

all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e se tali prodotti sono sbarcati o posti in vendita all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta, possono essere venduti soltanto rispettando le disposizioni adottate da tale organizzazione di produttori in materia di prezzi di ritiro o di vendita, di regolazione dell'offerta o di qualità dei prodotti. Laddove non esistono organizzazioni di produttori riconosciute, si può far ricorso alla norma di estensione attraverso il corrispondente regolamento d'applicazione derivato dal regolamento di base dei mercati, specificando gli obblighi che devono soddisfare i produttori membri di organizzazioni nazionali della pesca ed estendendo il campo d'applicazione agli operatori dei paesi terzi che sbarcano i loro prodotti nei porti abilitati a tale operazione.

2.5.2. In caso di sbarco e di vendita all'esterno di una siffatta zona, i prodotti compresi nell'allegato I, lettere A, D ed E, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono essere comunque venduti al di sotto del prezzo comunitario di ritiro o di vendita fissato per la campagna in corso, in applicazione degli articoli 11 e 13 dello stesso regolamento.

2.5.3. I prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio o mercantile di cui all'articolo 1 e che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono essere venduti ad un prezzo inferiore al prezzo limite per la concessione dell'aiuto al magazzino privato, fissato all'articolo 16, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN